

TRIBUNALE DI CROTONE

-Ufficio del Giudice Unico in funzione del Giudice del Lavoro-

*Ricorso ex art. 414 cpc con istanza cautelare ex art 700 c.p.c.
e con istanza di determinazione delle modalità della notificazione nei confronti di
eventuali litisconsorti (ex art. 151 c.p.c.)*

~•~

PER

FLAGELLI GIUSEPPE (FLGGPP67D19D123W), nato a Cotronei (KR) il 19/04/1967 ed ivi residente alla Via G. Verga n. 21, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Teresa Guadagnuolo (c.f. GDGTRS74S51M208W) e dall'avv. Roberto Battimelli (c.f. BTTRRT76A08F205N) del foro di Lamezia Terme, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Lamezia Terme (Cz) alla Via Federico Nicotera n. 29, come da procura rilasciata su separato documento in calce al presente ricorso, il quale dichiara (anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 133 e 134 c.p.c.) di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni relative al presente procedimento presso l'Avv. Teresa Guadagnuolo e Roberto Battimelli ai seguenti recapiti PEC: teresa.guadagnuolo@avvlamezia.legalmai.it - roberto.battimelli@avvlamezia.legalmail.it - FAX: 0968/441585

-Ricorrente-

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro *pro tempore*;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA, in persona del dirigente *pro tempore*;

UFFICIO II - AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI CROTONE, in persona del dirigente *pro tempore*;

tutti domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, Via Gioacchino da Fiore, 34, 88100 Catanzaro, con domicilio digitale alla casella pec: ads.cz@mailcert.avvocaturastato.it (REGINDE)

-Resistenti-

NEI CONFRONTI

del docente LUCA' FRANCESCO, nato il 09/01/1982 inserito nella Graduatoria Provinciale **II FASCIA** per il conferimento delle supplenze (GPS), 2022/2023, classe di concorso **B015 - Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche**, gestita



dall'UFFICIO II – USR - AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI CROTONE

-Resistenti potenziali-

PER

Ottenere la rettifica del diritto di precedenza nelle GRADUATORIE PROVINCIALI GPS (anno scolastico 2022/2023) PER LE SUPPLENZE SU POSTO B015 - **Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche** della provincia di CROTONE e l'applicazione di un corretto diritto di scelta per l'a.s. 2022/2023 alla luce di un plausibile errore di assegnazione di cattedra stante l'assenza in graduatoria per la medesima classe di concorso di altri soggetti con precedenza per legge (L. 104/92).

§

GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO

Per la formazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), istituite in base all'art. 2, comma 4^{ter}, del d.l. 8 aprile 2020 n.22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020 n.41 e regolate dall'ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 60 del 10/07/2020, **non viene ad attivarsi** – analogamente a quanto avvenuto per le GAE - **alcuna procedura selettiva**, in quanto, alla stregua di quanto disposto dall'art.3, comma 3, della citata O.M. 60/2020 *“ai fini della costituzione delle GPS di prima e seconda fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenze sono determinati, esclusivamente, sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso le procedure informatizzate di cui al comma 2. I titoli dichiarati dall'aspirante all'inserimento nelle GPS sono valutati se posseduti e conseguiti entro la data di presentazione della domanda di partecipazione”*.

“La natura gestionale-privatistica delle graduatorie per il conferimento degli incarichi di insegnamento e dei relativi atti di gestione riguarda non solo gli atti che determinano i punteggi e la conseguente collocazione all'interno della graduatoria, ma anche gli atti volti a verificare la sussistenza dei requisiti per l'inserimento nella graduatoria medesima. ... la verifica dei requisiti per l'inserimento non richiede alcun esercizio di discrezionalità amministrativa, trattandosi al contrario di attività vincolata alla sussistenza dei presupposti di legge, rispetto alla cui verifica possono venire eventualmente in considerazione giudizi tecnico-valutativi ma non scelte di opportunità amministrativa o, comunque, atti di esercizio di discrezionalità amministrativa.” (Consiglio di Stato, sent. n. 3415/2015). In aderenza ai succitati principi si è affermato il consolidato orientamento della Corte di Cassazione secondo il quale *“... ove l'istanza*



rivolta al giudice sia specificamente diretta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che potrebbe precluderlo, **la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario** (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. un., ord. n. 17123 del 26 giugno 2019 (DOC.37); in senso conforme: *ex plurimis*, Consiglio di Stato, Sez. VI, 17 dicembre 2015, n. 5710; Corte di Cassazione, Sezioni unite, 8 novembre 2016, n. 25840). Si è quindi in presenza di atti che sono compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore del lavoro privato (D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2) di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi e la tutela di cui all'art. 2907 c.c. (V. Cassazione a Sezioni Unite, sentenza n. 12348 del 28.5.2007)¹. Sotto il profilo della diversità delle graduatorie dai concorsi e la conseguente impugnabilità delle prime davanti al Giudice del Lavoro si osserva un altrettanto costante orientamento giurisprudenziale (Consiglio di Stato, ad. plen., 12 luglio 2011 n. 11)². Dal canto suo il **T.A.R. Calabria Catanzaro** conferma il succitato orientamento escludendo “... che rientrino nella giurisdizione amministrativa le fattispecie che si caratterizzano per la formazione di apposite graduatorie in cui vengono inseriti tutti coloro che siano in possesso di determinati requisiti e che sono preordinate al conferimento dei posti di lavoro che si renderanno via via disponibili nel tempo. Tale è la procedura di formazione delle graduatorie provinciali per le supplenze istituite in base all'art. 2, comma 4 ter, D. L. n. 22 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 2020), e regolate dall'ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 60/2020. (T.A.R. Catanzaro, sent. n. 922/2022; T.A.R. Catanzaro, sent. n. 21/2021; T.A.R. Catanzaro, sent. n. 1919/2021; T.A.R. Catanzaro, sent. n. 1629/2018).

§

PREMESSO IN FATTO ED IN DIRITTO

§

¹ *ex plurimis*: T.A.R. Piemonte, Sez. II, 5 agosto 2016, n. 1110; T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 24 maggio 2013 n. 389; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 30 gennaio 2012 n. 1021; Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 ottobre 2017, n. 4847; Tar Basilicata, Sez. I, 6 luglio 2016, n. 806; Tar Lazio, Roma, Sez. III-bis, 19 gennaio 2016, n. 533.

² in tal senso anche: TAR Lazio sez. III n. 7458 del 25 maggio 2015; TAR Lazio Sez. III, 3 Giugno 2014, n. 5875 e 17.04.2014, n. 4202; Tar Lombardia — Sez. 111, 13.03.2014, n. 629; TAR Emilia-Romagna, Parma, Sez. 1, 15.01.2015 n. 15; Cassazione, SS.UU. 13.02.2008, n. 3399; CdS Adunanza Plenaria 12 luglio 2011, n. 11; T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 11 ottobre 2019, n. 1732; T.A.R. Lazio Roma, Sez. III-bis, 30 ottobre 2017 n. 10803; T.A.R. Piemonte, sez. I, 8 settembre 2017, n. 1055; T.A.R. Calabria Reggio Calabria, sez. I, 15 marzo 2017, n. 210; T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, 13 giugno 2014, n. 1564



FORMAZIONE GRADUATORIE E CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE**QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO**

Ai sensi della **L.n. 124/1999, art. 4, co. 6 e 6-bis** (come modificato dall'articolo 1-quater, comma 1, lettera b), del D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla Legge 20 dicembre 2019, n. 159 e successivamente modificato dall'articolo 2, comma 4, lettera a), del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2020, n. 41) è previsto che “6. *Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'art. 1 della presente legge, e, in subordine, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, si utilizzano le graduatorie provinciali per le supplenze di cui al comma 6-bis.*

6-bis. Al fine di garantire la copertura di cattedre e posti di insegnamento mediante le supplenze di cui ai commi 1 e 2, sono costituite specifiche graduatorie provinciali distinte per posto e classe di concorso. Una specifica graduatoria provinciale, finalizzata all'attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, è destinata ai soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno.

6-ter. I soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 6-bis indicano, ai fini della costituzione delle graduatorie di istituto per la copertura delle supplenze temporanee di cui al comma 3, sino a venti istituzioni scolastiche della provincia nella quale hanno presentato domanda di inserimento per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo.”.

Ai sensi del **DL 22/2020**, convertito con mod. in **L.n. 41/2020, art. 2, co. 4-ter** (DOC.12), è previsto che “4-ter. *In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, come modificato dal comma 4 del presente articolo, e le procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, ad esclusione di ogni aspetto relativo alla costituzione e alla composizione dei posti da conferire a supplenza, sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, con ordinanza del Ministro dell'istruzione ai sensi del comma 1 al fine dell'individuazione nonché della graduazione degli aspiranti. Detta ordinanza del Ministro dell'istruzione è adottata sentiti contestualmente il Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI), entro i termini*



previsti dall'articolo 3 del presente decreto, e il Ministero dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari, che procede alla verifica entro il medesimo termine. I termini per i controlli, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, relativi alla predetta ordinanza, sono ridotti a quindici giorni. La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l'approvazione di dette graduatorie da parte dell'ufficio scolastico provinciale territoriale competente. La presentazione delle istanze, la loro valutazione e la definizione delle graduatorie avvengono con procedura informatizzata che prevede la creazione di una banca dati a sistema, anche ai fini dell'anagrafe nazionale dei docenti.

Con **O.M. n. 60/2020 del 10/07/2020**, il Ministero dell'Istruzione ha dato avvio alla procedura per l'istituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e delle graduatorie di istituto (GI) su posto comune e di sostegno, valide per la convocazione e nomina di incarichi a tempo determinato, di cui alla L. 124/1999 sopra citata.

Dette graduatorie GPS, suddivise in prima e seconda fascia, di cui all'art. 3 co. 5, 6, 7, dell'O.M. 60/2020, sostituiscono le cd "graduatorie di circolo e di istituto", di cui alla precedente vigenza, sono costituite in ciascuna provincia e sono finalizzate, in subordine allo scorrimento delle GAE, all'attribuzione delle supplenze.

Con **D.D. 858/2020 del 21/07/2020**, sono stati previsti termini e modalità di presentazione dell'istanza di partecipazione alle GPS provinciali.

Con **O.M. nr. 112 del 6/05/2022 (DOC.15)** il M.I. ha disciplinato, per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, l'aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno (*Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo*). In specie il M.I. ha previsto la costituzione di appositi elenchi su base provinciale, distinti in due fasce, utilizzati per l'assegnazione delle **supplenze annuali** (31 agosto), **fino al termine**



delle attività didattiche (30 giugno) nonché gli **spezzoni orari**. Più precisamente l'ordinanza in argomento ha disposto all'**art. 3**: “Le GPS, distinte in prima e seconda fascia ai sensi dei commi 5, 6, 7 e 8, sono costituite dagli aspiranti che, avendone titolo, presentano la relativa istanza, per una sola provincia, attraverso le apposite procedure informatizzate, conformemente alle disposizioni di cui alla presente ordinanza e secondo modalità e termini stabiliti con successivo provvedimento della competente direzione generale”. L'**art. 3**, O.M. cit. al **comma 1** stabilisce che le GPS sono “... finalizzate, in subordine allo scorrimento delle GAE, all'attribuzione delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b)”; al **comma 2** che gli aspiranti presentano la relativa istanza “... per una sola provincia, esclusivamente attraverso le apposite procedure informatizzate, conformemente alle disposizioni di cui alla presente ordinanza e secondo modalità e termini stabiliti con successivo provvedimento della competente direzione generale”; al **comma 3** è detto che “...ai fini dell'aggiornamento e dei nuovi inserimenti nelle GPS di prima e seconda fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenzae sono determinati, esclusivamente, sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso le procedure informatizzate di cui al comma 2”. Il **comma 6** della medesima disposizione ha espressamente disciplinato i requisiti utili ai fini dell'inserimento nelle GPS per la scuola secondaria ed in specie: “Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate: a) **la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione**; b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso”. All'**art. 7, comma 2** è poi ribadito che “**Gli aspiranti presentano istanza di inserimento/aggiornamento/trasferimento unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso specifica procedura informatica**. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione.” Mentre all'**art. 7, comma 4, lett e)** è specificato che “... **Possono**



altresì essere inseriti con riserva nella prima fascia coloro che conseguono l'abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio...

§

TITOLI E ABILITAZIONI POSSEDUTE DAL RICORRENTE

Il ricorrente è docente precario sia per la classe di concorso B015 (LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE), sia per le classe di concorso B003 (LABORATORIO DI FISICA), sia per la classe di concorso A029 (Musica negli istituti di istruzione secondaria II°), sia per la classe di concorso A030 (Musica negli istituti di istruzione secondaria I°) e sia per la classe di concorso AJ56 (strumento musicale nella scuola secondaria I°), in possesso dei seguenti titoli:

TITOLI DI ACCESSO:

- 1) Diploma di Pianoforte Vecchio Ordinamento – conseguito il 03/07/2019 – con votazione originale 7/10 e rapportata 77/110 (per A029 A030 e AJ56);
- 2) Diploma scuola secondaria secondo grado – conseguito il 30/06/1986 – presso IPSIA L. da Vinci di S. Giovanni in Fiore con votazione originale 36/60 e rapportata 66/110 (per B015 e B003);
- 3) 24 CFU per l'accesso al ruolo e l'insegnamento in modalità frontale in discipline antropo-psico-pedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche (Pedagogia speciale e didattica dell'inclusione-Metodologie e tecnologie didattiche-Antropologia Culturale e Sociale-Psicologia Scolastica) (per B015, B003 e AJ56);

ULTERIORI TITOLI RISPETTO AL TITOLO DI ACCESSO

- 1) Diploma accademico vecchio ordinamento - Conservatorio di musica “G. Giacomantonio” di Cosenza - conseguito il 09/10/1996;
- 2) Diploma Accademico II^ Livello – Istituto Musicoterapia e Musicologia “Apollon” di Montalto Uffugo – conseguito il 03/11/2012;
- 3) Certificazione CeCil – conseguita il 12/05/2022 presso Università Telematica e Campus;
- 4) LRN level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1) conseguita il 30/06/2017 presso Learning Resource Network;
- 5) LRN level 1 Certificate in ESOL International (CEF C1) conseguita il 26/06/2017 presso Learning Resource Network;
- 6) CERTIFICAZIONE LINGUISTICA C2 conseguita il 22/05/2022 presso AIM QUALIFICATIOIS - ENTE CERTIFICATORE INSERITO DAL MIUR CON DDG PROT787 DEL22/07/2015



- 7) Corso di Perfezionamento in "La formazione continua dell'insegnante: metodologie e teorie didattiche nell'insegnamento in ambito artistico-musicale" effettuato il 03/05/2014 c/o Università Europea di Roma;
- 8) Master di I livello "Metodologie socio-psicopedagogiche negli insegnamenti artísticosomusicali" conseguito il 10/04/2020 c/o Università degli Stranieri "D. Alighieri" - Reggio Calabria;
- 9) Corso sull'uso didattico della LIM effettuato il 18/02/2020 presso Formazione Salvemini – Milano;
- 10) Corso TABLET effettuato il 18/02/2020 presso Formazione Salvemini – Milano;
- 11) Corso Informatica Logos Informatica effettuato il 30/06/2010 presso Logos Informatica Srl;
- 12) CODIGON conseguito il 01/10/2021 presso Mediaform;
- 13) IIQ BASIC LEVEL 7+ 1SKILL BASIC conseguito il 01/10/2021 presso Mediaform;
- 14) Titoli artistici vari per FESTIVAL DELL’AURORA – Chiesa S. Maria di Strongoli (KR) – Chiesa S. Nicola di Cotronei (KR) – Chiesa di S. Severina (KR) - Chiesa dell’Immacolata di Crotone - Istituto Pertini di Crotone;

§

DOMANDA DI INSERIMENTO

In quanto docente già inserita nelle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze sc. secondaria I e II grado **II FASCIA** ha presentato **domanda di aggiornamento** della GPS nonché **di inserimento** nelle GRADUATORIE PROVINCIALI E DI ISTITUTO PER LE SUPPLENZE della provincia di CROTONE per la classe di concorso **B015 – B003 – A029 – A030 – AJ56 (m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.7160520.21-05-2022)** dichiarando i propri titoli di accesso, nonché i propri titolo aggiuntivi rispetto a quello di accesso, conseguendo per ogni singola classe di concorso il relativo punteggio.

NELLO SPECIFICO, PER LA CLASSE DI CONCORSO B015 IL PUNTEGGIO DI 58 (12 punteggio di accesso – 20 punteggio titoli culturali – 26 punteggio servizi).

§

INFORMATIZZAZIONE NOMINE SUPPLENZE



STUDIO LEGALE ASSOCIATO
Guadagnuolo & Battimelli

Via Federico Nicotera, 29 - 88046 Lamezia Terme (Cz)

Tel. e fax 0968/441585 – 338/9632572

Email: robertobattimelli@hotmail.it

PEC: roberto.battimelli@avvlamezia.legalmail.it

Successivamente, facendo seguito, sempre, alla domanda *ut supra* indicata, con modulo di informatizzazione nomine supplenze, m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.8617951.11-08-2022, il Flagelli, con riferimento alla seconda fascia delle GPS, e per le classi di concorso di appartenenza, ovvero A029, A030, AJ56, B003 e B015, con l'aggiunta delle classi di sostegno scuola secondaria primo e secondo grado, provvedeva ad esprimere le proprie preferenze per supplenze annuali fino al termine delle attività didattiche e nello specifico come segue:

Ordine	Inseg.	Preferenza	Tipo contratto	Cattedre orario	Tipo Posto	Tipo scuola
1	AJ56	SCUOLA KRMM81501Q	(1) ANNUALE			
2	AJ56	SCUOLA KRMM81601G	(1) ANNUALE			
3	AJ56	SCUOLA KRMM83201D	(1) ANNUALE			
4	AJ56	SCUOLA KRMM827012	(1) ANNUALE			
5	AJ56	SCUOLA KRMM80801L	(1) ANNUALE			
6	AJ56	SCUOLA KRMM821013	(1) ANNUALE			
7	AJ56	SCUOLA KRMM81704E	(1) ANNUALE			
8	AJ56	SCUOLA KRMM80302E	(1) ANNUALE			
9	AJ56	SCUOLA KRMM82901N	(1) ANNUALE			
10	AJ56	SCUOLA KRMM81101C	(1) ANNUALE			
11	AJ56	SCUOLA KRMM806011	(1) ANNUALE			
12	AJ56	SCUOLA KRMM81001L	(1) ANNUALE			
13	AJ56	SCUOLA KRMM812018	(1) ANNUALE			
14	AJ56	SCUOLA KRMM813014	(1) ANNUALE			
15	AJ56	SCUOLA KRMM804019	(1) ANNUALE			
16	AJ56	SCUOLA KRMM820017	(1) ANNUALE			
17	AJ56	SCUOLA KRMM83001T	(1) ANNUALE			
18	AJ56	SCUOLA KRMM83101N	(1) ANNUALE			
19	AJ56	SCUOLA KRMM82401E	(1) ANNUALE			
20	AJ56	SCUOLA KRMM82301P	(1) ANNUALE			
21	AJ56	SCUOLA KRMM819013	(1) ANNUALE			
22	AJ56	SCUOLA KRMM82501A	(1) ANNUALE			
23	AJ56	SCUOLA KRMM80901C	(1) ANNUALE			
24	AJ56	SCUOLA KRMM818017	(1) ANNUALE			
25	AJ56	SCUOLA KRMM826016	(1) ANNUALE			
26	B015	SCUOLA KRIS00200R	(1) ANNUALE			



STUDIO LEGALE ASSOCIATO
Guadagnuolo & Battimelli

Via Federico Nicotera, 29 - 88046 Lamezia Terme (Cz)

Tel. e fax 0968/441585 – 338/9632572

Email: robertobattimelli@hotmail.it

PEC: roberto.battimelli@avvlamezia.legalmail.it

27	B015	SCUOLA KRR1040006	(1) ANNUALE			
28	B015	SCUOLA KRIS01200B	(1) ANNUALE			
29	B015	SCUOLA KRTF02000T	(1) ANNUALE			
30	B015	SCUOLA KRIS00900G	(1) ANNUALE			
31	A030	SCUOLA KRMM81501Q	(1) ANNUALE			
32	A030	SCUOLA KRMM81601G	(1) ANNUALE			
33	A030	SCUOLA KRMM83201D	(1) ANNUALE			
33	A030	SCUOLA KRMM827012	(1) ANNUALE			
35	A030	SCUOLA KRMM80801L	(1) ANNUALE			
36	A030	SCUOLA KRMM821013	(1) ANNUALE			
37	A030	SCUOLA KRMM81704E	(1) ANNUALE			
38	A030	SCUOLA KRMM80302E	(1) ANNUALE			
39	A030	SCUOLA KRMM82501A	(1) ANNUALE			
40	A030	SCUOLA KRMM804019	(1) ANNUALE			
41	A030	SCUOLA KRMM80901C	(1) ANNUALE			
42	A030	SCUOLA KRMM81101C	(1) ANNUALE			
43	A030	SCUOLA KRMM813014	(1) ANNUALE			
44	A030	SCUOLA KRMM82901N	(1) ANNUALE			
45	A030	SCUOLA KRMM806011	(1) ANNUALE			
46	A030	SCUOLA KRMM83001T	(1) ANNUALE			
47	A030	SCUOLA KRMM83101N	(1) ANNUALE			
48	A030	SCUOLA KRMM826016	(1) ANNUALE			
49	A030	SCUOLA KRMM82301P	(1) ANNUALE			
50	AJ56	SCUOLA KRMM81501Q	Fino al termine Attività didattiche			
51	AJ56	SCUOLA KRMM81601G	Fino al termine Attività didattiche			
52	AJ56	SCUOLA KRMM83201D	Fino al termine Attività didattiche			
53	AJ56	SCUOLA KRMM827012	Fino al termine Attività didattiche			
54	AJ56	SCUOLA KRMM80801L	Fino al termine Attività didattiche			
55	AJ56	SCUOLA KRMM821013	Fino al termine Attività didattiche			
56	AJ56	SCUOLA KRMM81704E	Fino al termine Attività didattiche			
57	AJ56	SCUOLA KRMM80302E	Fino al termine Attività didattiche			
58	AJ56	SCUOLA KRMM82901N	Fino al termine Attività didattiche			
59	AJ56	SCUOLA KRMM81101C	Fino al termine Attività didattiche			
60	AJ56	SCUOLA KRMM806011	Fino al termine Attività didattiche			
61	AJ56	SCUOLA KRMM81001L	Fino al termine Attività didattiche			



STUDIO LEGALE ASSOCIATO
Guadagnuolo & Battimelli

Via Federico Nicotera, 29 - 88046 Lamezia Terme (Cz)

Tel. e fax 0968/441585 – 338/9632572

Email: robertobattimelli@hotmail.it

PEC: roberto.battimelli@avvlamezia.legalmail.it

62	AJ56	SCUOLA KRMM812018	Fino al termine Attività didattiche			
63	AJ56	SCUOLA KRMM813014	Fino al termine Attività didattiche			
64	AJ56	SCUOLA KRMM804019	Fino al termine Attività didattiche			
65	AJ56	SCUOLA KRMM820017	Fino al termine Attività didattiche			
66	AJ56	SCUOLA KRMM83001T	Fino al termine Attività didattiche			
67	AJ56	SCUOLA KRMM83101N	Fino al termine Attività didattiche			
68	AJ56	SCUOLA KRMM82401E	Fino al termine Attività didattiche			
69	AJ56	SCUOLA KRMM82301P	Fino al termine Attività didattiche			
70	AJ56	SCUOLA KRMM819013	Fino al termine Attività didattiche			
71	AJ56	SCUOLA KRMM82501A	Fino al termine Attività didattiche			
72	AJ56	SCUOLA KRMM80901C	Fino al termine Attività didattiche			
73	AJ56	SCUOLA KRMM818017	Fino al termine Attività didattiche			
74	AJ56	SCUOLA KRMM826016	Fino al termine Attività didattiche			
75	B015	SCUOLA KRIS00200R	Fino al termine Attività didattiche			
76	B015	SCUOLA KRRI040006	Fino al termine Attività didattiche			
77	B015	SCUOLA KRIS01200B	Fino al termine Attività didattiche			
78	B015	SCUOLA KRTF02000T	Fino al termine Attività didattiche			
79	B015	SCUOLA KRIS00900G	Fino al termine Attività didattiche			
80	A030	SCUOLA KRMM81501Q	Fino al termine Attività didattiche			
81	A030	SCUOLA KRMM81601G	Fino al termine Attività didattiche			
82	A030	SCUOLA KRMM83201D	Fino al termine Attività didattiche			
83	A030	SCUOLA KRMM827012	Fino al termine Attività didattiche			
84	A030	SCUOLA KRMM80801L	Fino al termine Attività didattiche			
85	A030	SCUOLA KRMM821013	Fino al termine Attività didattiche			
86	A030	SCUOLA KRMM81704E	Fino al termine Attività didattiche			
87	A030	SCUOLA KRMM80302E	Fino al termine Attività didattiche			
88	A030	SCUOLA KRMM82501A	Fino al termine Attività didattiche			
89	A030	SCUOLA KRMM804019	Fino al termine Attività didattiche			
90	A030	SCUOLA KRMM80901C	Fino al termine Attività didattiche			
91	A030	SCUOLA KRMM81101C	Fino al termine Attività didattiche			
92	A030	SCUOLA KRMM813014	Fino al termine Attività didattiche			
93	A030	SCUOLA KRMM82901N	Fino al termine Attività didattiche			
94	A030	SCUOLA KRMM806011	Fino al termine Attività didattiche			
95	A030	SCUOLA KRMM826016	Fino al termine Attività didattiche			
96	A030	SCUOLA KRMM83001T	Fino al termine Attività didattiche			



STUDIO LEGALE ASSOCIATO
Guadagnuolo & Battimelli

Via Federico Nicotera, 29 - 88046 Lamezia Terme (Cz)

Tel. e fax 0968/441585 – 338/9632572

Email: robertobattimelli@hotmail.it

PEC: roberto.battimelli@avvlamezia.legalmail.it

97	A030	SCUOLA KRMM83101N	Fino al termine Attività didattiche			
98	A030	SCUOLA KRMM82301P	Fino al termine Attività didattiche			
99	AJ56	SCUOLA KRMM81501Q	SPEZZONE ORE MIN:7; ORE MAX:17;			
100	AJ56	SCUOLA KRMM81601G	SPEZZONE ORE MIN:7; ORE MAX:17;			
101	AJ56	SCUOLA KRMM83201D	SPEZZONE ORE MIN:7; ORE MAX:17;			
102	AJ56	SCUOLA KRMM827012	SPEZZONE ORE MIN:7; ORE MAX:17;			
103	AJ56	SCUOLA KRMM80801L	SPEZZONE ORE MIN:7; ORE MAX:17;			
104	AJ56	SCUOLA KRMM821013	SPEZZONE ORE MIN:7; ORE MAX:17;			
105	AJ56	SCUOLA KRMM81704E	SPEZZONE ORE MIN:7; ORE MAX:17;			
106	AJ56	SCUOLA KRMM80302E	SPEZZONE ORE MIN:7; ORE MAX:17;			
107	AJ56	SCUOLA KRMM82901N	SPEZZONE ORE MIN:7; ORE MAX:17;			
108	AJ56	SCUOLA KRMM81101C	SPEZZONE ORE MIN:7; ORE MAX:17;			
109	AJ56	SCUOLA KRMM806011	SPEZZONE ORE MIN:7; ORE MAX:17;			
110	AJ56	SCUOLA KRMM81001L	SPEZZONE ORE MIN:7; ORE MAX:17;			
111	AJ56	SCUOLA KRMM812018	SPEZZONE ORE MIN:7; ORE MAX:17;			
112	AJ56	COMUNE CROTONE	SPEZZONE ORE MIN:7; ORE MAX:17;			
113	AJ56	SCUOLA KRMM804019	SPEZZONE ORE MIN:7; ORE MAX:17;			
114	AJ56	SCUOLA KRMM820017	SPEZZONE ORE MIN:7; ORE MAX:17;			
115	AJ56	SCUOLA KRMM83001T	SPEZZONE ORE MIN:7; ORE MAX:17;			
116	AJ56	SCUOLA KRMM83101N	SPEZZONE ORE MIN:7; ORE MAX:17;			
117	AJ56	SCUOLA KRMM82401E	SPEZZONE ORE MIN:7; ORE MAX:17;			
118	AJ56	SCUOLA KRMM82301P	SPEZZONE ORE MIN:7; ORE MAX:17;			
119	AJ56	SCUOLA KRMM819013	SPEZZONE ORE MIN:7; ORE MAX:17;			
120	AJ56	SCUOLA KRMM82501A	SPEZZONE ORE MIN:7; ORE MAX:17;			
121	AJ56	SCUOLA KRMM80901C	SPEZZONE ORE MIN:7; ORE MAX:17;			



STUDIO LEGALE ASSOCIATO
Guadagnuolo & Battimelli

Via Federico Nicotera, 29 - 88046 Lamezia Terme (Cz)

Tel. e fax 0968/441585 – 338/9632572

Email: robertobattimelli@hotmail.it

PEC: roberto.battimelli@avvlamezia.legalmail.it

122	AJ56	SCUOLA KRMM818017	SPEZZONE ORE MIN:7; ORE MAX:17;			
123	AJ56	SCUOLA KRMM826016	SPEZZONE ORE MIN:7; ORE MAX:17;			
124	B015	SCUOLA KRIS00200R	SPEZZONE ORE MIN:7; ORE MAX:17;			
125	B015	SCUOLA KRRI040006	SPEZZONE ORE MIN:7; ORE MAX:17;			
126	B015	SCUOLA KRIS01200B	SPEZZONE ORE MIN:7; ORE MAX:17;			
127	B015	SCUOLA KRTF02000T	SPEZZONE ORE MIN:7; ORE MAX:17;			
128	B015	SCUOLA KRIS00900G	SPEZZONE ORE MIN:7; ORE MAX:17;			
129	A030	SCUOLA KRMM81501Q	SPEZZONE ORE MIN:7; ORE MAX:17;			
130	A030	SCUOLA KRMM81601G	SPEZZONE ORE MIN:7; ORE MAX:17;			
131	A030	SCUOLA KRMM83201D	SPEZZONE ORE MIN:7; ORE MAX:17;			
132	A030	SCUOLA KRMM827012	SPEZZONE ORE MIN:7; ORE MAX:17;			
133	A030	SCUOLA KRMM80801L	SPEZZONE ORE MIN:7; ORE MAX:17;			
134	A030	SCUOLA KRMM821013	SPEZZONE ORE MIN:7; ORE MAX:17;			
135	A030	SCUOLA KRMM81704E	SPEZZONE ORE MIN:7; ORE MAX:17;			
136	A030	SCUOLA KRMM80302E	SPEZZONE ORE MIN:7; ORE MAX:17;			
137	A030	SCUOLA KRMM82501A	SPEZZONE ORE MIN:7; ORE MAX:17;			
138	A030	SCUOLA KRMM804019	SPEZZONE ORE MIN:7; ORE MAX:17;			
139	A030	SCUOLA KRMM80901C	SPEZZONE ORE MIN:7; ORE MAX:17;			
140	A030	SCUOLA KRMM81101C	SPEZZONE ORE MIN:7; ORE MAX:17;			
141	A030	SCUOLA KRMM813014	SPEZZONE ORE MIN:7; ORE MAX:17;			
142	A030	SCUOLA KRMM82901N	SPEZZONE ORE MIN:7; ORE MAX:17;			
143	A030	SCUOLA KRMM806011	SPEZZONE ORE MIN:7; ORE MAX:17;			
144	A030	SCUOLA KRMM83001T	SPEZZONE ORE MIN:7; ORE MAX:17;			
145	A030	SCUOLA KRMM83101N	SPEZZONE ORE MIN:7; ORE MAX:17;			
146	A030	SCUOLA	SPEZZONE ORE			



		KRMM826016	MIN:7; ORE MAX:17;			
147	A030	SCUOLA KRMM82301P	SPEZZONE ORE MIN:7; ORE MAX:17;			
148	ADMM	DISTRETTO 008	(1) ANNUALE (2) FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE		(1) SOSTEGNO PSICOFISICO (2) SOSTEGNO DELLA VISTA (3) SOSTEGNO DELL'UDITO	
149	ADMM	DISTRETTO 008	(1) ANNUALE (2) FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE		(1) SOSTEGNO PSICOFISICO (2) SOSTEGNO DELLA VISTA (3) SOSTEGNO DELL'UDITO	
150	ADMM	DISTRETTO 008	(1) ANNUALE (2) FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE		(1) SOSTEGNO PSICOFISICO (2) SOSTEGNO DELLA VISTA (3) SOSTEGNO DELL'UDITO	

Inoltre, il Flagelli, non dichiarava nessun titolo di riserva, **ma indicava precedenze di cui alla legge 104/92 in particolare di fruire della precedenza di cui all'art. 33, commi 5 e 7 L. 104/92 con connotazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/92, per prestare assistenza in qualità di referente unico alla propria sorella Flagelli Teresa nata a Cotronei il 03/02/1971 giusto verbale della commissione medica INPS del 12/11/2020 n. 6043868500058.**

§

POSTI DISPONIBILI - PUBBLICAZIONE GRADUATORIE E NOMINE

CLASSE DI CONCORSO B015

In data 30/08/2022 l'ATP di Crotona con proprio decreto pubblicava la disponibilità dei posti per l'insegnamento nelle scuole secondarie II° a tempo determinato al 31/08/2022 e per la classe di concorso B015 veniva indicato un posto interno disponibile a supplenza sino al 31/08/2023 presso la scuola IIS "Margherita Hack" di Cotronei cod. mecc. KRIS00200R.

Successivamente, provvedeva a pubblicare le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Crotona su posto B015, valevoli per il biennio 2022/2024, ai sensi dell'O.M. n. 112/2022.

Nella detta, l'odierno ricorrente risultava inserito come nella seguente tabella riepilogato:

Classe di concorso	POSIZIONE in graduatoria	PUNTEGGIO GRADUATORIA
---------------------------	---------------------------------	------------------------------



B015	nr. 11	58
-------------	---------------	-----------

NON DIMENTICANDO CHE LO STESSO AVEVA INDICATO COME PRIMA SCUOLA DI PREFERENZA PER L'INSEGNAMENTO NELLA CLASSE DI CONCORSO B015 LA SCUOLA KRIS00200R CORRISPONDENTE CON L'ISS MARGHERITA HACK DI COTRONEI.

Ciò pubblicato, il ricorrente, quindi, prendeva contezza del fatto che prima dello stesso in graduatoria vi erano ben altri dieci candidati, ma non comprendeva, poiché non indicate dettagliatamente, quale preferenze agli stessi possano essere state attribuite.

Seri dubbi sull'operato della PA venivano rilevati dal ricorrente all'atto delle nomine, quando nel prospetto di nomina, nessuno dei candidati alla classe di concorso B015 veniva indicato con diritto di precedenza di cui alla legge 104/92, compreso lo stesso, quando con la domanda di informatizzazione nomine a supplenza aveva espressamente indicato **di voler fruire della precedenza di cui all'art. 33, commi 5 e 7 L. 104/92 con connotazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/92, per prestare assistenza in qualità di referente unico alla propria sorella Flagelli Teresa nata a Cotronei il 03/02/1971.**

Circostanza, quest'ultima, di fondamentale importanza, poiché, i candidati con disabilità personale (art. 21 e art. 33 comma 6 della Legge 104/1992) o che assistono persone con disabilità grave (art. 33 comma 5 e 7 della Legge 104/1992), come nel caso di specie, hanno diritto alla scelta prioritaria della sede, ovvero, tale diritto opera esclusivamente se il candidato che presenta tale diritto rientra nelle posizioni occupate dagli aspiranti utilmente collocati per le nomine.

Normativa richiamata altresì nella nota 28597 del 29/07/2022 ove all'art. 4 comma 2 così si rileva: **PRIORITÀ DI SCELTA DELLA SEDE SCOLASTICA**

Alla priorità di scelta della sede per gli aspiranti che beneficiano, nell'ordine, degli articoli 21, 33, comma 6, e 33 commi 5 e 7, della legge 104/92, si dà luogo esclusivamente quando, scorrendo la graduatoria secondo le posizioni occupate dagli aspiranti utilmente collocati, l'avente titolo alla suddetta priorità faccia parte di un gruppo di aspiranti alla nomina su posti della medesima durata giuridica e della medesima consistenza economica; in tali casi l'aspirante fruisce della priorità nella scelta, sempre che permangano le condizioni che hanno dato luogo alla concessione del beneficio. In nessun caso, pertanto, i beneficiari delle disposizioni in questione possono ottenere posti di maggiore durata giuridica e consistenza economica che non siano stati prioritariamente offerti all'opzione degli aspiranti che li precedono in graduatoria. Per la fruizione del beneficio di priorità di scelta della sede scolastica e per la produzione della documentazione e della certificazione, si applicano integralmente le disposizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale scolastico. Con l'occasione si precisa che per sede deve intendersi esclusivamente la singola istituzione scolastica. Si chiarisce, inoltre, che solo per gli aspiranti in situazione di handicap personale di cui all'articolo 21, e al comma 6 dell'articolo 33 della legge n. 104/92, la priorità di scelta si applica, nell'ambito dei criteri prima specificati, nei confronti di qualsiasi sede scolastica, mentre, per gli aspiranti che assistono parenti



in situazioni di handicap di cui ai commi 5 e 7 del medesimo articolo 33, il beneficio risulta applicabile, previa attenta e puntuale verifica da parte dell'Ufficio competente, per le scuole ubicate nel medesimo comune di residenza della persona assistita o, in carenza di disponibilità in tale comune, in comune viciniore.

Sta di fatto che nel caso di specie, gli aspiranti collocati in graduatoria per un posto sulla classe di concorso B015 sono molteplici ed il ricorrente occupa la posizione n. 11 e secondo le disposizioni normative in materia, il ricorrente, doveva essere, messo nelle condizioni di scegliere prima, sia della persona che lo precedeva in graduatoria e sia di quelle persone che lo seguono e che hanno ricevuto incarico a suo discapito.

In special modo nei confronti del prof. Lucà Francesco il quale con punti 70 ha ricevuto incarico presso la scuola IIS Margherita Hack di Cotronei ma privo di precedenza/preferenza di cui alla legge 104/92 per come riportato nel decreto nomine del medesimo Ufficio Scolastico, in considerazione anche del fatto che tutti gli altri aspiranti collocati in posizione antecedente in graduatoria al ricorrente hanno visto attribuirsi l'incarico annuale in istituti scolastici non scelti dal Flagelli.

Infatti, la IIS Margherita Hack di Cotronei, risulta la prima scuola di preferenza scelta dal ricorrente nella propria domanda di informatizzazione delle supplenze per la classe B015, e sulla base della preferenza di cui alla 104/92 dallo stesso espressa, che gli avrebbe consentito una scelta prioritaria rispetto agli altri candidati ivi compreso il Lucà Francesco, gli avrebbe dato diritto di precedenza nella nomina e nella contestuale scelta dell'Istituto ove svolgere incarico annuale, individuabile proprio nella prima scuola preferita IIS Margherita Hack, ove incarico risulta attribuito erroneamente al prof. Lucà Francesco.

Orbene, è anche da rilevare che si è giunti solo ora all'azione giudiziaria ed all'evocata tutela cautelare, non per colpe imputabili al ricorrente ma per ostruzionismo da parte dell'Ambito Scolastico Provinciale convenuto in giudizio, il quale nonostante diversi ricorsi, nonostante richieste di accesso agli atti, ha inteso prendere tempo per poi solo a fine dicembre 2022 negare l'accesso agli atti stesso, ritenendo, ingiustamente, carente l'interesse ad ottenere l'ostensione degli atti relativi anche al prof. Lucà Francesco.

VIOLAZIONE DELLA BUONA FEDE E DELLA CORRETTEZZA CONTRATTUALE

Va evidenziato che l'art. 12 del Dlgs 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale, rubricato "*Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa*" prevede che: "**1. Le pubbliche**



amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività UTILIZZANO LE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI EFFICIENZA, EFFICACIA, ECONOMICITÀ, IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA, SEMPLIFICAZIONE E PARTECIPAZIONE NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA E DI NON DISCRIMINAZIONE, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b).”

Pertanto, qualsiasi sistema informatico utilizzato dal Ministero deve essere chiaro, comprensibile e dettagliatamente specificato soprattutto quando vi sono in gioco diritti di precedenza e preferenza, al fine di garantire e **tutelare il pubblico interesse**, oltreché il diritto del singolo candidato, soprattutto anche, quando queste informazioni vengono specificatamente richieste al fine di salvaguardare diritti inviolabili della persona e vengono negate costringendo il cittadino a ricorrere all'autorità giudiziaria per tutelare i propri diritti, nella più sempre indotta convinzione che la negazione possa essere sinonima di certezza nel contenuto della domanda spiegata.

Quindi, appare chiaro come l'azione amministrativa non risulta ispirata ai parametri di logicità e congruità; al contrario l'omessa informativa si traduce in un processo valutativo che si pone certamente come incoerente avuto riguardo alla normativa di riferimento e alla situazione concreta. Quando il diritto all'imparzialità si sostanzia, in concreto, nella pretesa del soggetto privato a che l'organo amministrativo compia un'istruttoria completa e valuti in maniera adeguata tutti gli elementi giuridico-fattuali coinvolti.

Con il riconoscimento delle esatte precedenze di cui alla legge 104/92 il ricorrente per l'anno scolastico 2022/2023, avrebbe avuto il proprio incarico di docenza per la classe B015 presso l'IIS Margherita Hack di Cotronei.

SUSSISTENZA DEI REQUISITI LEGITTIMANTI L'INVOCATA TUTELA D'URGENZA DOMANDA CAUTELARE EX ART. 669 BIS, 669 SEXIES E 700 CPC

Come già osservato, il conferimento degli incarichi a tempo determinato per l'anno scolastico 2022/23 – secondo la circolare ministeriale nr. 28597 del 29/07/2022



(DOC.20) – sarà disposto secondo le seguenti tipologie: a) **supplenze annuali** per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico, da assegnare con termine al 31 agosto; b) **supplenze temporanee** sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario, il cui termine coincide con il giorno annualmente indicato dal relativo calendario scolastico quale termine delle attività didattiche; c) **supplenze temporanee** per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti, con termine all'ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio. Per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, da parte del sistema informativo, sono utilizzate le **graduatorie ad esaurimento**. In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, con le medesime modalità di cui al periodo precedente, si procede allo scorrimento delle **graduatorie provinciali per supplenze (GPS)**, costituite in attuazione dell'OM 06 maggio 2022, n. 112. Nella sostanza dei fatti, poiché le diverse graduatorie si intrecciano nelle varie classi di concorso proprio perché i candidati sono in graduatoria su diverse classi di concorso, lo scorrimento delle dette in una sola di queste in realtà influenza anche le altre e finanche le graduatorie di istituto. Ciò accade durante l'intero anno scolastico.

Alla data del presente il ricorrente non ha ricevuto alcuna convocazione quando lo stesso per le precedenzae dichiarate in ordine alla legge 104/92 avrebbe potuto lavorare per la classe di concorso B015, l'intero anno scolastico 2022/2023 ed in particolar modo con riferimento al posto attribuito presso l'IIS Margherita Hack di Cotronei al prof. Lucà Francesco.

Infatti, riconoscendo allo stesso il diritto di precedenza, in assenza di altri diritti di precedenza di candidati partecipanti alla stessa classe di concorso, lo stesso avrebbe avuto diritto alla prima scelta e nello stesso tempo avrebbe benissimo potuto indicare l'IIS Margherita Hack di Cotronei quale istituto per l'insegnamento, istituto che viene attribuito al Lucà Francesco che apparentemente non ha alcuna precedenza.



Il continuato mantenimento di posizione e convinta ragione da parte dell'Ufficio Scolastico nella situazione fattuale per cui è causa, nonostante il ricorso in autotutela del ricorrente e la richiesta di accesso agli atti, negato, rende urgente ed improcrastinabile l'adozione di un provvedimento ex art. 700 c.p.c. sussistendone i requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

Quanto alla sussistenza del “*fumus boni iuris*” lo stesso è rappresentato da tutte le ragioni, in fatto ed in diritto, fin qui esposte e comprovato a mezzo della produzione documentale effettuata per cui la domanda appare di tutta evidenza fondata e legittimo il diritto del ricorrente ad ottenere, per l'anno scolastico 2022/2023, il riconoscimento della precedenza **di cui alla legge 104/92 per fruire della precedenza di cui all'art. 33, commi 5 e 7 L. 104/92 con connotazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/92, per prestare assistenza in qualità di referente unico alla propria sorella Flagelli Teresa nata a Cotronei il 03/02/1971 nonché il diritto di scelta in ordine alla classe di concorso B015, in assenza di precedenza del prof. Lucà Francesco, per l'istituto istruzione superiore Margherita Hack di Cotronei.**

Quanto al requisito del “*periculum in mora*” in conseguenza dell'errore generato dalle lacune organizzative e gestionali del sistema informatico, che ha prodotto il mancato riconoscimento della precedenza di cui alla legge 104/92 a favore del ricorrente, unito ad un erroneo riconoscimento prioritario di scelta a favore del prof. Lucà Francesco, nonché al mancato tempestivo intervento dell'ATP, la parte ricorrente è finita con non aver alcun incarico di docenza per la classe B015 per l'a.s. 2022/2023 né per nessuna altra classe di concorso per cui è titolare. Viceversa con la corretta attribuzione della precedenza, considerando una mancanza di precedenza del prof. Lucà Francesco, un diritto prioritario del ricorrente alla nomina ed alla scelta della scuola, quest'ultimo avrebbe avuto un incarico annuale che gli avrebbe consentito di percepire la relativa retribuzione e conseguire un incremento nel punteggio per gli anni scolastici futuri.

L'urgenza dell'emissione del provvedimento cautelare è rappresentato dall'esigenza del ricorrente di vedersi riconoscere la precedenza di cui alla legge 104/92, conseguentemente il corretto diritto di scelta e l'attribuzione dell'incarico per la classe di concorso B015 presso l'IIS Margherita Hack di Cotronei in precedenza attribuito al prof. Lucà Francesco.



Per come confermato in numerose pronunce cautelari emesse dai vari Tribunali del Lavoro “*ricorre altresì il periculum in mora, atteso che l’istante ha allegato e sufficientemente provato la ricorrenza, nella situazione data, di un pregiudizio imminente e irreparabile, offrendo circostanze specifiche comprovanti un danno professionale non risarcibile per equivalente e tale da giustificare l’utilizzazione della misura cautelare invocata; infatti, i tempi necessariamente lunghi del giudizio ordinario non solo determinerebbero il permanere di una situazione antigiuridica, ma consentirebbero agli altri docenti che precedono in graduatoria OMISSIS di ricevere supplenze al suo posto e di acquisire quindi maggiori punteggi e posizioni più vantaggiose” (Tribunale di Messina ord. cautelare n. 1115 del 19.01.2021).*

Pertanto, nel caso di specie, il danno grave ed irreparabile subito dal ricorrente rileva sotto vari aspetti:

- 1) al corretto riconoscimento della precedenza di cui alla legge 104/92 consegua con certezza per il ricorrente un’assegnazione e/o incarico, anche per l’A.S. corrente, sino al termine delle attività didattiche, indispensabile ai fini del sostentamento ed al diritto ad una vita libera e dignitosa per la parte medesima;
- 2) la scorretta applicazione di una procedura di nomina con la correlata scelta dell’Istituzione Scolastica ove insegnare, pregiudica il ricorrente, in quanto ne consegue una perdita di retribuzione, di punteggio ed annessi;

Per quanto sopra argomentato appare, inoltre, all’esito degli accertamenti per come indicati in ricorso, che il ricorrente a seguito della mancata concessione della precedenza e dei consequenziali erronei procedimenti di nomina e scelta dell’istituzione scolastica ove insegnare, si è vista negare sino ad ora, la possibilità dell’insegnamento per la classe di concorso B015 presso l’IIS Margherita Hack di Cotronei per l’anno scolastico 2022/2023 subendo un danno patrimoniale non indifferente e corrispondente alle retribuzioni che avrebbe percepito se avesse avuto un incarico annuale. Danni patrimoniale che alla data di redazione del presente ricorso, in considerazione di una attività scolastica che è iniziata a settembre 2022, con un trascorso già di 5 mesi, moltiplicata la retribuzione mensile base come da CCNL, ovvero euro 1.741,43, ammontano ad euro 8.707,15, senza tralasciare il relativo punteggio maturato e maturando.



Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato, sia in fatto che in diritto, il Prof. Flagelli Giuseppe, come in atti rappresentato, domiciliato e difeso, chiede che l'On.le Tribunale adito, *contrarii reiectis*, ai sensi degli artt. 414 e 700 c.p.c., voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

IN VIA CAUTELARE E URGENTE

Ritenuta la sussistenza del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*, con decreto *inaudita altera parte* ovvero, in subordine, previa fissazione della comparizione delle parti per tutte le motivazioni esposte:

- 1) **ritenere, accertare e dichiarare** il diritto del ricorrente alla precedenza di cui alla legge 104/92 ed in particolar modo di quella di cui all'art. 33, commi 5 e 7 L. 104/92 con connotazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/92, per prestare assistenza in qualità di referente unico alla propria sorella Flagelli Teresa nata a Cotronei il 03/02/1971;
- 2) **ritenere, accertare e dichiarare**, l'eventuale assenza di qualsiasi precedenza di cui alla legge 104/92 del prof. Lucà Francesco;
- 3) **ritenere, accertare e dichiarare**, in assenza di precedenza del prof. Lucà Francesco, il diritto del ricorrente di scelta in ordine alla classe di concorso B015;
- 4) **ritenere, accertare e conseguentemente dichiarare**, l'espressa volontà del ricorrente nella combinazione dei presupposti legislativi e delle condizioni di cui ai punti 2, 3 e 4, di voler insegnare per l'anno scolastico 2022/2023 classe di concorso B015 presso l'IIS Margherita Hack di Cotronei;
 - conseguentemente, per l'effetto, ordinare all'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria (U.S.R. Calabria), Ufficio II - Ambito Territoriale di Crotona ed ove occorra al MI di procedere alla correzione delle suddette GPS, inserendo la precedenza per legge 104/92 del ricorrente;
 - ove ritenuto necessario, a tal fine, preventivamente disapplicare gli atti e provvedimenti presupposti (O.M., D.M. e decreti di riferimento) e consequenziali (graduatorie provinciali delle supplenze e graduatorie di istituto della Provincia di Crotona vigenti per il biennio 2022-2024 per la classe di concorso B015);
 - ordinare alle Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, di emanare tutti gli atti e provvedimenti necessari per la corretta



attribuzione dell'incarico classe di concorso B015 presso l'IIS Margherita Hack di Cotronei al ricorrente;

- 1) adottare ogni altro provvedimento d'urgenza ritenuto idoneo e necessario ad assicurare gli effetti della decisione sul merito;

NEL MERITO

- 2) nel merito, previa conferma del provvedimento cautelare emesso così come richiesto e previo espletamento e/o accertamento di rito o di merito, in via definitiva e previo riconoscimento del diritto in esame ordinare e/o dichiarare tenute e/o condannare le amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, a procedere alla correzione della GPS per il conferimento delle supplenze (GPS), 2022/2024, classe di concorso B015, IIa FASCIA, inserendo per il ricorrente la precedenza di cui alla legge 104/92, nonché condannare l'amministrazione convenuta al pagamento di tutti i danni patrimoniali subiti dal ricorrente nei criteri e secondo gli ammontari esposti alla pagina 20 del presente ricorso e nella maggiore somma dovuta a seguito dell'effettiva attribuzione dell'eventuale incarico;
- 3) in via istruttoria ammettere ogni mezzo istruttorio utile e conducente ai fini del presente ricorso e nello specifico ove ritenuto necessario ex art. 210 cpc ordine di esibizione di ogni documentazione che potrebbe essere necessaria alla decisione della causa e di cui parte ricorrente nell'ordinaria diligenza non ne può essere a disposizione nemmeno ai sensi della legge 241/90, ed in particolar modo della domanda GPS del sig. Lucà Francesco e della correlativa domanda di informatizzazione supplenze a.s. 2022/2024, nonché interrogatorio formale del dirigente pro tempore USR Calabria che potrà rispondere in ordine alle problematiche di cui è causa anche in ordine all'interpretazione normativa della legge e nello specifico *“quale sia la prassi amministrativa in ordine alle questioni di causa”*;
- 4) con ogni altra statuizione necessaria e consequenziale anche in ordine alle spese ed ai compensi del presente giudizio con distrazione a favore dei procuratori costituiti ai sensi dell'art. 93 cpc.

Si allegano i seguenti documenti:

- 1) Domanda Inserimento in GPS;
- 2) Domanda Informatizzazione e supplenze;



- 3) Legge 104/92 Flagelli Teresa (sorella ricorrente);
- 4) Autocertificazione Stato di famiglia;
- 5) Dichiarazione di Disabilità;
- 6) Invalidità Angotti Angelina (madre ricorrente);
- 7) Disponibilità Scuole Secondarie II° incarichi a tempo determinato del 30/08/2022;
- 8) Graduatoria GPS II^Fasce;
- 9) Nota alla Ripubblicazione GPS 28.08.2022 biennio 2022/2024;
- 10) Nomine;
- 11) Ricorso Flagelli Giuseppe;
- 12) Richiesta accesso agli atti;
- 13) Ulteriore richiesta accesso agli atti;
- 14) protocollo richiesta accesso agli atti;
- 15) risposta Ministero a Richiesta accesso agli atti;
- 16) Cedolino Paga;
- 17) CCNL parte economica docenti;
- 18) Circolare ministeriale nr. 28597 del 29/07/2022;
- 19) Circolare ministeriale nr. 003094 del 21/09/2022;
- 20) L.n. 124/1999, art. 4, co. 6 e 6-bis;
- 21) L.n. 41/2020 – DL 22/2020, art. 2, co. 4- ter;
- 22) O.M. n. 60/2020 del 10/07/2020;
- 23) D.D. 858/2020 del 21/07/2020;
- 24) O.M. nr. 112 del 6/05/2022;
- 25) art. 12 del Dlgs 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale;
- 26) L. 241/1990, art. 6 e 10;
- 27) DM 374/2017 art. 9, comma 7;
- 28) D.P.R. 28/12/2000 n. 445, art. 71, comma 3;
- 29) DICHIARAZIONE ULTIMO SERVIZIO.

DICHIARAZIONE DI VALORE

A norma di legge si dichiara che la presente causa ha un valore indeterminabile.

AGLI ULTERIORI FINI ISTRUTTORI

Con riserva di altro dedurre, richiedere ed eccepire in corso di causa, anche in merito ad eventuali attività istruttorie.

Lamezia Terme lì, 17/01/2023

Avv. Roberto Battimelli – Teresa Guadagnuolo



STUDIO LEGALE ASSOCIATO
Guadagnuolo & Battimelli

Via Federico Nicotera, 29 - 88046 Lamezia Terme (Cz)

Tel. e fax 0968/441585 – 338/9632572

Email: robertobattimelli@hotmail.it

PEC: roberto.battimelli@avvlamezia.legalmail.it



**STUDIO LEGALE ASSOCIATO
GUADAGNUOLO - BATTIMELLI**

Avv. Teresa Guadagnuolo - Avv. Roberto Battimelli

Via Federico Nicotera, 29 - 88046 Lamezia Terme (Cz)

Tel. E fax 0968/441585 - 338/9632572

Email: robertobattimelli@hotmail.it - guadagnuoloteresa@libero.it

PEC Roberto.battimelli@avvlamezia.legalmail.it

Teresa.guadagnuolo@avvlamezia.legalmail.it

PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritto, FLAGELLI GIUSEPPE (FLGGPP67D19D123W), nato a Cotronei (KR) il 19/04/1967 ed ivi residente alla Via G. Verga n. 21, delego l'avv. Roberto Battimelli (BTTRRT76A08F205N) e l'avv. Teresa Guadagnuolo (c.f. GDGTRS74S51M208W) del Foro di Lamezia Terme, a rappresentarmi e difendermi in ogni stato e grado del presente giudizio, al fine di proporre ricorso, contro Ministero dell'Istruzione+1, davanti alla sez. lavoro del Tribunale di Crotone, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato del suddetto legale.

Eleggo domicilio presso il loro studio sito in Lamezia Terme alla Via Federico Nicotera n 29.

Dichiaro di essere stato reso edotto circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico.

Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, di essere stata informata che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

Lamezia Terme li 13/01/2023

FLAGELLI GIUSEPPE

f.to

Flagelli Giuseppe

Vera ed autentica la firma

Avv. Roberto Battimelli

f.to Battimelli Roberto

N.R.G. 103-1 /2023

N.R.G. 103 /2023



TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
DECRETO FISSAZIONE UDIENZA CAUTELARE e di MERITO

Il Giudice del lavoro dott.ssa Alessia Vilei,
visti gli atti della causa n.r.g. 103-1 /2023 e n. rg 103/2023 pendente

tra

GIUSEPPE FLAGELLI

RICORRENTE

E

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e DEL MERITO

RESISTENTE

Letto il ricorso trasmesso a questo giudice:

- ritenuta l'opportunità di integrare il contraddittorio nei confronti di eventuali controinteressati ai sensi dell'art. 151 c.p.c. mediante la notifica del ricorso introduttivo e del presente decreto a tutti i potenziali controinteressati con pubblicazione sul sito web istituzionale dell'USR e degli Ambiti Scolastici Territoriali di competenza secondo le seguenti modalità:
 - A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale dal quale risulti: 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso; 2.- il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata; 3 - il testo integrale del ricorso, del presente provvedimento nonché l'indicazione dei controinteressati.
 - B.- In ordine alle prescritte modalità, il Ministero per il tramite dell'USR e gli Ambiti Territoriali ha l'obbligo di pubblicare sul sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e del presente decreto su supporto informatico:-
 - il testo integrale del ricorso, del presente decreto e dell'elenco dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato: a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente provvedimento. Si prescrive, inoltre, che le suddette amministrazioni: - non dovranno rimuovere dal proprio sito sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco dei controinteressati, gli avvisi; - dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del presente provvedimento e dell'elenco dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta; - dovranno, inoltre, curare



che sull'home page del sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco dei controinteressati;

- fissa udienza per la discussione in contraddittorio sull'istanza **cautelare** per il giorno **21.02.2023 ore 12:00**, invitando le parti convenute a costituirsi in cancelleria almeno cinque giorni prima della data indicata;
- assegna **termine alla parte ricorrente per la notifica del ricorso e del presente decreto** a controparte **fino al 30.01.2023**;
- fissa l'udienza di merito al **giorno 23.05.2023 ore 9:30**
- Avverte i convenuti che hanno l'onere di costituirsi in cancelleria nel giudizio di merito, a pena di decadenza ex art. 416 c.p.c., almeno dieci giorni prima dell'udienza come sopra fissata.

Si comunichi.

Crotone, 22/01/2023

Il Giudice del lavoro
Alessia Vilei

